



# COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307  
e-mail: [info@comune.garbagna.al.it](mailto:info@comune.garbagna.al.it) - sito: [www.comune.garbagna.al.it](http://www.comune.garbagna.al.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.garbagna.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.garbagna.al.it)



---

## Determinazione SETTORE TECNICO n. 56 del 30.10.2024

Oggetto: LAVORI DI 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE RELAMPING E POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE' - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO. CUP H74J22000670006 - CIG B2A766CFF2

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PREMESSO che:

- in applicazione dell'art. 1 commi 29 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, venivano assegnati ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- in data 30 gennaio 2020 è stato emanato Decreto del Ministro Dell'Interno, recante "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024, con cui sono state assegnate risorse per un ammontare di 500 ml di euro annui;
- Questo Ente risulta beneficiario sull'annualità 2024 del contributo complessivo pari a € 50.000,00 per interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale;
- con Determina n. 5 in data 29.01.2024 il Responsabile del Servizio ha affidato alla società Moller Ingegneria srl di Genova, P.IVA. 02786070991, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e rendiconto per i lavori di efficientamento energetico del patrimonio comunale, per un importo di € 5.500,00 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 31/07/2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE RELAMPING E POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP H74J22000670006", redatto da Moller Ingegneria srl, per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.081,91 per lavori;
- con determinazione n. 43 del 14/08/2024 sono stati affidati a Enel Sole srl corrente in Roma, C.F./P.IVA 05999811002 i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE RELAMPING E POTENZIAMENTO DELLA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE” per un importo contrattuale di € 38.300,00 (euro trentottomilatrecento/00) oltre IVA 10%;

- in data 03/09/2024 i lavori in oggetto sono stati consegnati all’impresa, come verbale in pari data;

VISTA la richiesta, ricevuta a nostro protocollo n. 3936 del 17/10/2024 della ditta ENEL SOLE srl, di autorizzazione al subappalto alla ditta Sa.Ve Technology srl con sede in via Dogana 3 MILANO pIVA 02254160795;

*RICHIAMATO l’art. 119 del D.Lgs 36/2023 che recita “2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’[articolo 104, comma 11](#), in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al [comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato...”*

VERIFICATO che il concorrente ha presentato tutti i documenti del subappaltatore dimostrando l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, art. 14 del D.Lgs 81/2008, art. 67 del D.Lgs 159/2011 e smi;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023 art. 119;

ACCERTATO che l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023;

EVIDENZIATO che questa Amministrazione revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del d.lgs. n. 36/2023 non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione comunale;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visti

- ⇒ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- ⇒ il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;
- ⇒ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ⇒ lo Statuto comunale;
- ⇒ il Regolamento comunale di contabilità;
- ⇒ il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- ⇒ il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ⇒ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 28 dicembre 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 28 dicembre 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;
- ⇒ il Decreto del Sindaco n. 02 del 8 maggio 2024 con cui veniva conferito il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico e RUP alla geom. Cinzia Bidone;
- ⇒ Per le motivazioni espresse in narrativa, e valutato di dover provvedere in merito;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 che demanda ai dirigenti o responsabili di servizio l'adozione di atti di gestione per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti aventi carattere vincolato e comportanti discrezionalità tecnica;

## **DETERMINA**

- 1) Di autorizzare il subappalto dei lavori in oggetto alla ditta Sa.Ve Technology srl con sede in via Dogana 3 MILANO pIVA 02254160795 per un importo di € 8.237,57 (euro ottomiladuecentotrentasette/57) oltre IVA 10%;
- 2) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 3) DI TRASMETTERE il presente atto all'addetto alle pubblicazioni per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 1) DI PUBBLICARE copia della presente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

## **AVVERTE**

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n.241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui art.76, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., o comunque dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 5 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e s.m.i .

Garbagna, lì 30.10.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to (*geom. Cinzia Bidone*)